TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. (TESTO A)

Art. 32

(L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Versione in vigore dal 7 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico documentazione amministrativa. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Capo	II — Documentazione amministrativa
Sezione	VI — Legalizzazione di firme e di fotografie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-documentazione-amministrativa-testo-a/art-32-l-legalizzazione-di-firme-di-capi-di-scuole-parificate-o-legalmente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it